

STATUTO

Art. 1 - Denominazione e carta fondamentale

Nel rispetto dei principi fondamentali sanciti dalla Costituzione in materia di libero associazionismo, l'Associazione nazionale di promozione sociale denominata Yudansha-kai e fondata il 14/3/2001, modifica nel corso dell'Assemblea Straordinaria del 28/12/2002, ai sensi dell'art.36 e seguenti del codice civile nonché in attuazione della disciplina di cui alla legge 7 dicembre 2000, n.383 e al relativo regolamento approvato con D.M. 14 novembre 2001, n.471, la propria denominazione in **Associazione Italiana Sport Educazione**, brevemente "**A.I.S.E.**", e assume come carta fondamentale il presente Statuto.

Art. 2 - Sede.

L'associazione ha sede a Milano in Via Thaon di Revel, 3

L'associazione può istituire in Italia e/o all'estero Sedi secondarie, Sedi operative, Sezioni, Delegazioni ed Uffici.

L'Associazione potrà costituire delle sezioni regionali, provinciali o territoriali nei luoghi che riterrà più opportuni, al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 3 - Durata

La durata dell'Associazione è fissata dalla data della sua costituzione fino al 31 dicembre 2050 salvo proroga una o più volte, con delibera assembleare, a norma di Legge e del presente Statuto.

L'esercizio sociale ha durata di 12 mesi, con decorrenza dal giorno 1 settembre al giorno 31 del mese di agosto dell'anno successivo.

STATUTO

Art.4 - Scopi e finalità

L'A.I.S.E. è un'associazione apolitica, apartitica, aconfessionale, senza fini di lucro, che applica le pari-opportunità fra i sessi. Durante la vita dell'Associazione, in nessun caso, potranno essere distribuiti agli associati, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, siano essi avanzi di gestione, fondi, riserve, o capitale.

L'A.I.S.E. promuove ed organizza le attività motorie in senso educativo quale momento di crescita psico-fisica ed etica dell'individuo, al fine di una migliore integrazione sociale e della formazione morale; essa opera per il benessere degli individui attraverso l'educazione, la cultura, la tutela della salute, la protezione civile, la sensibilità ecologica e la solidarietà sociale.

Di conseguenza l'A.I.S.E. ha finalità educative, culturali, sportive, ricreative, di ricerca etica e spirituale, ecologiche, solidaristiche e di protezione civile.

L'A.I.S.E. costituirà al proprio interno, con appositi regolamenti e normative, una categoria di operatori dei quali curerà la formazione fino a qualificarli educatori sportivi, offrendo quindi garanzie sulla loro preparazione di carattere tecnico-professionale, sulle loro capacità educative, e sulla loro scelta, perché possano operare con tale qualifica tanto in ambito associativo, come in ambito privato o pubblico.

L'A.I.S.E. agisce ed opera per garantire una pari dignità fra gli individui, contrastando ogni forma di sfruttamento razziale, sessuale, economico, e si adopera per una società in cui gli individui vivano liberi e con pari opportunità.

STATUTO

L'A.I.S.E. coopera con tutti coloro che nei più svariati campi della vita culturale e sociale contrastano l'ingiustizia sociale, promuovendo la realizzazione individuale, la solidarietà nei rapporti umani e fra i popoli, la difesa delle libertà individuali e collettive.

L'A.I.S.E., fra l'altro, promuove ed organizza, in proprio o in collaborazione con altri soggetti privati o pubblici:

- a) lo sviluppo delle attività motorie che abbiano intento educativo, e di esse ne organizza le attività di formazione e ne favorisce la pratica, dando vita al proprio interno a settori di attività specifica;
- b) tutte le forme ed attività educative, culturali, sportive, ricreative, solidaristiche, ecologiche, di protezione e difesa civile, di valorizzazione della vita individuale e della convivenza collettiva;
- c) attività di assistenza, solidarietà e sostegno verso le forme di disagio individuale o sociale, i portatori di handicap, gli emarginati, gli anziani, l'abbandono scolastico e le fasce giovanili a rischio;
- d) l'attività sportiva-educativa in tutti i livelli ed espressioni al fine del benessere psico-fisico dell'individuo;
- e) la gestione di impianti sportivi, di spazi culturali, educativi o ecologici, di viaggi e soggiorni che rientrino nelle proprie finalità, di attività nel campo dell'informazione e dell'editoria, ivi compreso l'utilizzo dei mezzi elettronici e di video-comunicazione;

STATUTO

- f) le iniziative necessarie per l'incremento delle attività motorie, sportive, culturali, educative, ecologiche, di protezione e difesa civile nelle scuole e nelle università;
- g) l'attività di formazione e aggiornamento degli insegnanti di ogni ordine e grado, in particolare curerà e verificherà costantemente la preparazione e l'operato dei propri formatori e dei propri educatori sportivi
- h) opportunità formative per i giovani ed in genere per gli individui che aspirino ad un accrescimento delle proprie conoscenze;
- i) opportunità di volontariato, esperienze di servizio civile, di protezione e difesa civile ed ogni altra opportunità ed attività conforme agli scopi sociali.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà svolgere ogni attività, anche di natura commerciale, connessa all'oggetto sociale e strumentale di realizzazione delle proprie finalità, tali attività verranno svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria.

L'A.I.S.E. può promuovere, aderire o partecipare:

- a) ad organismi pubblici e privati, che abbiano oggetto e finalità affini a quelli dell'Associazione;
- b) ad associazioni, federazioni o confederazioni che abbiano finalità e scopi non contrastanti con quelli propri e che consentano il rispetto dell'autonomia dell'Associazione.

L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività delle cariche sociali e dalla gratuità delle

STATUTO

prestazioni fornite dagli associati, salvo ove disposto diversamente nel presente Statuto.

Art. 5 - Soci

Possono essere soci dell'A.I.S.E. persone fisiche, giuridiche e soggetti collettivi che, nel proprio Statuto, condividano scopi e finalità dell'Associazione.

Possono essere soci dell'A.I.S.E. soggetti collettivi quali: società sportive, polisportive, di avviamento allo sport, associazioni culturali, educative, ecologiche, di protezione e difesa civile, di assistenza, e ogni altro soggetto o realtà associativa che abbia finalità ed oggetto compatibile con quello dell'Associazione.

Possono inoltre essere soci Associazioni Scolastiche e Associazioni o Comitati operanti nel mondo della scuola, dell'istruzione e dell'educazione.

Possono essere soci soggetti collettivi costituiti all'estero.

Possono essere soci associazioni e organizzazioni di livello nazionale, regionale o territoriale che abbiano oggetto e finalità compatibile con quello dell'associazione.

Tali soggetti conservano piena autonomia statutaria, giuridica, amministrativa e patrimoniale.

Al fine di una maggior diffusione territoriale dell'A.I.S.E. possono essere soci persone fisiche residenti in Comuni ove non sia già presente un soggetto collettivo socio dell'A.I.S.E., tali soci avranno il precipuo compito di promuovere l'attività dell'Associazione in ambito locale e il motivo della loro adesione verrà meno quando un soggetto collettivo del loro Comune di residenza diverrà socio dell'A.I.S.E., potendo il socio individuale da quel momento meglio

STATUTO

partecipare all'attività dell'A.I.S.E. associandosi al soggetto collettivo.

Coloro che intendono diventare soci devono presentare formale domanda di ammissione, la cui presentazione presuppone la conoscenza e l'accettazione del presente Statuto.

La domanda è subordinata all'accoglimento da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio deve essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello innanzi al Collegio dei Probiviri.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto le modalità e le condizioni di adesione all'A.I.S.E., nonché ogni altro aspetto della partecipazione di tali soggetti alla vita associativa, sono disciplinate dai Regolamenti nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi vigenti in materia di Enti Non Commerciali.

E' facoltà dei soggetti collettivi associati di consociarsi, su base geografica, secondo le loro necessità, per sviluppare comuni attività in sintonia con il presente statuto.

Art. 6 - Diritti e doveri degli associati

I soggetti associati sono tenuti:

- a) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- b) ad aderire all'Associazione nel rispetto delle modalità e delle condizioni definite dagli organi direttivi dell'Associazione;
- c) a corrispondere la quota di iscrizione iniziale e la quota di iscrizione annuale, salvo se dispensati con delibera del Consiglio Direttivo, mediante le modalità e i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;

STATUTO

d) in quanto soggetti collettivi, a dotarsi di autonomo statuto compatibile con quello dell'Associazione.

La qualifica di soggetto associato da diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione e a farvi partecipare i propri soci.
- b) a partecipare alla vita associativa esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate anche in ordine all'approvazione e modifica dello Statuto;
- c) a partecipare all'elezione degli organi direttivi, con diritto all'elettorato attivo per i soggetti individuali e il legale rappresentante dei soggetti collettivi associati, mentre l'elettorato passivo è esteso anche a tutti gli associati dei soggetti collettivi associati.

La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Si intendono prestati a titolo gratuito gli incarichi o piccole incombenze che i soci o i soci di soggetti collettivi associati vorranno volontariamente e liberamente assumere per permettere l'attività dell'Associazione e incrementarne le iniziative al fine di un miglior raggiungimento degli scopi sociali; tali incarichi a titolo gratuito e volontario potranno cessare da parte del singolo con un semplice avviso, senza onere di motivazione o preavviso essendo questo pienamente libero di decidere la disponibilità del suo tempo nei confronti dell'Associazione.

Art. 7 - Perdita della qualifica di socio

La qualifica di soggetto associato si perde per:

- a) mancato rinnovo dell'associazione collettiva o individuale;

STATUTO

- b) rifiuto motivato del rinnovo da parte degli organi direttivi della A.I.S.E.;
- c) scioglimento o altre cause che comportino la perdita della capacità giuridica;
- d) esclusione, recesso, morte del socio.

L'esclusione potrà essere deliberata dagli organi direttivi qualora venga constatato:

- a) mancato rispetto delle modalità e delle condizioni previste dagli organi direttivi per l'iscrizione all'Associazione;
- b) comportamento contrastante con le finalità e i principi dell'Associazione, in particolare l'appartenenza o la partecipazione ad attività di Associazioni o Enti le cui finalità contrastino con quelle dell'A.I.S.E.
- c) inosservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi direttivi;
- d) l'aver recato o il recare in qualunque modo un danno morale o materiale all'Associazione;
- e) intervenute modifiche statutarie incompatibili con lo Statuto della A.I.S.E..

Il recesso da parte del soggetto associato va comunicato mediante lettera raccomandata all'Associazione ed ha effetto immediato.

Contro il provvedimento di esclusione, deliberato dagli organi direttivi dell'A.I.S.E., il soggetto collettivo associato può ricorrere innanzi al Collegio dei Probiviri.

STATUTO

Gli organi direttivi dell'Associazione possono deliberare la sospensione cautelare ove questa venga prevista in sede di Regolamento, nel rispetto delle condizioni quivi stabilite.

La sospensione cautelare ha efficacia per tutti i livelli dell'Associazione.

Art. 8 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dal fondo iniziale versato in uguale misura dai soci fondatori;
- b) dai beni di qualsiasi genere che diverranno proprietà dell'Associazione;

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali e dai contributi associativi;
- b) da eventuali donazioni, erogazioni, eredità o legati;
- c) da contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) da contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) da proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in

STATUTO

maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

- g) da erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni, anche a premi;
- i) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Art. 9 - Il rendiconto

Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione assembleare. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la situazione economico-finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Il rendiconto deve essere corredato dalla relazione scritta del Collegio dei Sindaci sull'andamento della gestione patrimoniale e finanziaria. Copia del rendiconto deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, in uno con la convocazione dell'assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione,

STATUTO

nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'eventuale avanzo di gestione sarà reinvestito nell'attività istituzionale statutariamente prevista.

Art. 10 - Organi dell'associazione

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea degli associati; il Consiglio Direttivo; il Presidente; il Vice Presidente; il Collegio dei sindaci; il Collegio dei Probiviri.

Art. 11 - Assemblea degli associati

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in seduta ordinaria o straordinaria. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

La convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno quindici giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione, e mediante lettera ordinaria o comunicazione a mezzo posta elettronica da inviarsi almeno quindici giorni prima.

L'assemblea si riunisce in sede ordinaria per:

- a) approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
- b) procedere all'elezione delle cariche sociali;

STATUTO

- c) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d) approvare gli eventuali regolamenti che il Consiglio Direttivo rimette alle sue competenze;
- e) discutere e deliberare su argomenti proposti dagli associati in tempo per essere inseriti nell'ordine del giorno contenuto nella convocazione.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l'esame del bilancio preventivo. L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

L'assemblea si riunisce in sede straordinaria per:

- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto o sulla proroga dell'Associazione;
- b) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione, nominando i liquidatori.

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati aventi diritto al voto. In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Nelle

STATUTO

assemblee hanno diritto di parola tutti i soci e soci di soggetti collettivi associati. Il diritto di voto spetta invece ai soli associati e nel caso di soggetti collettivi al legale rappresentante del soggetto collettivo associato o a persona da lui delegata. Ogni soggetto collettivo associato ha diritto ad un voto. Ogni socio può rappresentare in assemblea, mediante delega scritta, non più di un associato oltre a sé medesimo.

Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione per cui occorrerà il voto favorevole dei tre quinti degli associati.

L'assemblea è presieduta da persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea. Il Segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'assemblea, firmandoli unitamente al Presidente.

Art. 12 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero dispari di membri, non inferiore a tre e non superiore a nove ed è eletto dall'assemblea degli associati. I consiglieri possono essere cittadini italiani o stranieri, di maggiore età. I consiglieri durano in carica due anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario. Il Consiglio Direttivo può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più consiglieri. I membri del Consiglio Direttivo che senza giustificato motivo disattendano il loro mandato per un periodo prolungato, o non partecipano a

STATUTO

due riunioni consecutive del Consiglio, vengono sostituiti d'ufficio, con un voto a maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo, con un altro individuo cooptato dal Consiglio Direttivo stesso. I consiglieri cooptati rimangono in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo che li ha cooptati. La maggioranza dei consiglieri in carica devono però risultare eletti direttamente dall'assemblea e non cooptati, in caso contrario entro 30 giorni dalla data in cui si verifica l'evento dovrà essere convocata una nuova assemblea elettiva.

Le funzioni di consigliere si intendono esercitate a titolo gratuito.

Il Consiglio Direttivo si riunisce con la frequenza stabilita dal Consiglio stesso, e comunque ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario o ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri in carica. Le riunioni del Consiglio Direttivo si ritengono valide quando sono presenti la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, le votazioni devono essere palesi. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente, in sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, necessari per la gestione dell'Associazione e per il raggiungimento delle finalità sociali, nei limiti previsti dal presente Statuto. Il Consiglio Direttivo, quindi, accetta le domande di ammissione presentate dagli aspiranti soci o le rigetta motivandone la decisione, formula i regolamenti interni, applica i provvedimenti disciplinari, nomina i membri delle commissioni tecniche dei singoli settori di attività e ne approva i regolamenti

STATUTO

ed i programmi, nomina i membri di commissioni di lavoro determinandone indirizzi ed incarichi, provvede all'acquisto e alla locazione delle attrezzature e dei beni, mobili ed immobili, necessari per il funzionamento dell'Associazione, compila i bilanci e le relazioni. Il Consiglio Direttivo provvede in genere a tutte le operazioni amministrative riguardanti l'Associazione e il suo regolare funzionamento, nonché a tutto quant'altro gli venga delegato dall'assemblea nei limiti del presente Statuto.

Art. 13 - Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio nonché la firma sociale. Egli cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo. Il Presidente esercita i poteri di ordinaria amministrazione ed è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni e privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatoria quietanza. Egli ha anche la facoltà di aprire conti correnti presso istituti di credito nonché, previa autorizzazione da parte del Consiglio Direttivo, di stipulare mutui e prestiti, di nominare avvocati o procuratori nelle liti, attive e passive, riguardanti l'Associazione, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa e in qualunque grado di giurisdizione.

Il Presidente, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, per alcuni atti, al Vice Presidente o altro membro del Consiglio Direttivo, nonché conferire sia a soci che a terzi procure speciali per determinati atti o categorie di atti.

STATUTO

Art. 14 - Vice-presidente

Il vice presidente dura in carica due anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione, ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del vice presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del presidente.

Art. 15 - Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci è l'organo di controllo amministrativo dell'Associazione, composto da tre membri effettivi ed un supplente, eletti dall'Assemblea.

Il Collegio dei Sindaci dura in carica tre anni, riunendosi tutte le volte che lo ritiene opportuno, o su invito del Consiglio Direttivo.

Per l'eventuale integrazione del Collegio dei Sindaci, vale quanto stabilito al riguardo in materia di Consiglio Direttivo.

L'incarico di Sindaco è gratuito.

Art. 16 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quinti degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche tra i non soci.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire

STATUTO

finalità di utilità generale, a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo di attività analoghe a quelle dell'Associazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23/12/1996, n. 662.

Art. 17 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è l'organo di giustizia dell'Associazione. Esso è composto da tre membri effettivi ed un supplente, eletti dall'Assemblea.

Il Collegio dei Probiviri dura in carica tre anni, riunendosi tutte le volte che lo ritiene opportuno, per l'eventuale integrazione del Collegio dei Probiviri, vale quanto stabilito al riguardo in materia di Consiglio Direttivo.

L'incarico di Probiviro è gratuito.

Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza del Collegio dei Probiviri. Il Collegio giudicherà *ex bono et aequo* senza formalità di procedura. Il lodo sarà inappellabile.

Art. 18 - Norma di rinvio

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile, e disposizioni di legge vigenti ed i principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.